

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1455)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1970 (V. Stampato n. 2582)

presentato dal Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PRETI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1970*

**Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie
in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1971, rimangono in vigore le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1969 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, e 6 dicembre 1965, n. 1374.